DIREZIONE GENERALE
PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE
E NEGOZIATA, INTESE. RELAZIONI
EUROPEE E RELAZIONI
INTERNAZIONALI

RegioneEmilia-Romagna

SERVIZIO AFFARI GENERALI, GIURIDICI E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA
IL RESPONSABILE
GIOVANNI SANTANGELO

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.		/	/
DEL		/	/

Al Sindaco del Comune di Pianoro
Gabriele Minghetti

OGGETTO: Quesito in tema di requisiti delle opere edilizie.

Con nota del 17 febbraio 2001 viene richiesto parere in merito alla possibilità di approvare un RUE comunale che si limiti a richiamare, "ai sensi dell'art. 34 della L.R. n. 31 del 2002, l'elenco dei requisiti cogenti e volontari e il loro campo di applicazione".

Per requisiti tecnici si deve intendere quelle qualità che i manufatti edilizi devono presentare per essere conformi a quella che la seconda parte del D.P.R. n. 380 del 2001 definisce la "normativa tecnica per l'edilizia". La tematica dei requisiti tecnici attiene, più in specifico, alle "normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio igienico sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica", ecc. (art. 6 del D.P.R. n. 380), alla cui osservanza è subordinato il rilascio dei titoli abilitativi edilizi, ove richiesti, ma che devono essere rispettate anche nel caso della così detta attività edilizia libera.

Per questa loro intrinseca natura, legata per di più a valori spesso di primario rango costituzionale (sicurezza, salute, incolumità pubblica, ecc.) la competenza ad emanare la normativa tecnica (e dunque i requisiti tecnici) è solitamente conferita dalla legge a organi statali, in quanto la stessa per definizione soddisfa esigenze unitarie che non possono che essere declinate in egual misura su tutto il territorio nazionale (art. 117, comma 2, lettera m), Cost.).

L'art. 33 della L.R. n. 31 del 2002 sottolinea la necessità che le opere edilizie siano conformi ai requisiti tecnici e stabilisce che il Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) deve disciplinare tali requisiti, "secondo quanto previsto dagli atti di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 34" della medesima legge. Quest'ultima disposizione detta al comma 1 le modalità di approvazione di tali atti regolamentari e precisa, al comma 2, una sorta di disposizione transitoria per la quale, fino all'approvazione degli atti di indirizzo regionali, i RUE devono attenersi all'individuazione dei requisiti e al loro campo di applicazione

Viale Aldo Moro, 30
40127 Bologna
tel 051.527.6979
fax 051.527.6019
aaggprogrammazione@regione.emilia-romagna.it
www.regione.emilia-romagna.it

INDICE LIV. 1 LIV. 2 LIV. 3 LIV. 4 LIV. 5 ANNO NUM SUB.
a uso interno: DP/ / Classif.| | | | | | | Fasc. | | | |

stabiliti dalla delibera della giunta regionale n. 593 del 1995, come aggiornata e integrata dalle delibere n. 268 del 2000 e n. 21 del 2001.

A tal riguardo si ricorda che con delibera della Assemblea legislativa 4 marzo 2008, n. 156 è stato approvato, in attuazione anche degli artt. 33 e 34, l'"atto di indirizzo e coordinamento sui requisiti di rendimento energetico e sulle procedure di certificazione energetica degli edifici".

Si ritiene in conclusione che Il Rue possa attenersi a quanto disposto dall'art. 34, comma 2, della L.R. n. 31, richiamando, per tutte le opere edilizie, la necessaria osservanza della pertinente normativa tecnica statale e regionale. A tale scopo, l'elenco dei requisiti tecnici indicati dalle delibere della Giunta regionale appena citate rileva ai solo fini dell'individuazione del campo di applicazione della normativa tecnica avente incidenza sulla attività edilizia.

Dott. Giovanni Santangelo